

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 8 giugno 1992, n. 7063.

La causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale permane fino a che l'ente non abbia approvato il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, dell'opera costruita dall'appaltatore, a nulla rilevando che questi non vanta più crediti o dichiarati di rinunciarvi.

Omissis.

2. Con unico articolato motivo il ... deduce violazione dell'art. 51 della Costituzione, nonché violazione e falsa applicazione delle leggi 154/1981 e 1147/1966, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Si duole ancora una volta il ricorrente della non estensione del contraddittorio al Comune di Sostiene poi che la incompatibilità non può consistere se non in una situazione di "conflittualità reale e sostanziale", da escludersi nella specie, postoché l'appalto risaliva a parecchi anni addietro, non aveva dato luogo a questioni o riserve, ed era intervenuto, sia pur dopo la convalida consiliare della elezione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori. Soggiunge che la rinuncia ad eventuali crediti, da lui formulata in relazione ai contratti di appalto, ulteriormente confermava la sostanziale insussistenza di incompatibilità, e che comunque nulla di più poteva da lui pretendersi (anche nello spirito dell'art. 51 Cost.), dipendendo la mancata definizione degli appalti non da sua negligenza ma da lungaggini burocratiche.

La doglianza è infondata.

Sul punto della notifica al Comune di ..., giustamente la Corte di appello ha rilevato essere il motivo infondato in fatto prima ancora che in diritto, essendo stato tale adempimento effettuato, ancorché esso abbia mera finalità di notizia e non gli siano ricollegabili conseguenze in termini di integrazione del contraddittorio.

Infondata è anche la tesi secondo cui la rinuncia ai crediti da parte dell'appaltatore escluderebbe la incompatibilità. I crediti pecuniari di tale soggetto non sono le sole situazioni in cui si sostanzia il rapporto e comunque non può sapersi, prima della definizione contabile dell'appalto, se l'appaltatore sia in posizione attiva, essendo possibile anche l'eventualità opposta.

Non è poi espressione di astratto formalismo, incurante dei valori tutelati dall'art. 51 della Costituzione, il fatto che la Corte del merito abbia preteso la formale chiusura del rapporto respingendo l'assunto secondo cui sarebbe mancata una sostanziale conflittualità. È incontestabile che l'appalto di opere pubbliche deve ritenersi pendente finché non sia intervenuto il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione delle opere) approvato dall'ente pubblico, né può tale situazione essere superata attraverso interpretazioni "sostanzialistiche", che troverebbero ostacolo proprio nello spirito del citato art. 51, la cui funzione, nella parte in cui si riferisce al confronto elettorale come metodo di accesso alle cariche pubbliche, è non solo quella di bandire discriminazioni, ma anche quella di garantire l'uguale diritto di tutti all'osservanza delle regole.

Infondata, infine, è il rilievo cui nulla di più sarebbe stato esigibile dal ... per rimuovere la situazione di stallo che si era prodotta. Proprio perché i lavori sono alquanto risalenti, il ... avrebbe avuto molto tempo per superare la situazione di inerzia. La Corte di appello, al riguardo, indica, alcune specifiche iniziative che avrebbero potuto essere da lui prese, precisando anche la relativa fonte normativa (legge 741/1981), e la sentenza non è censurata sul punto.

Omissis.